

REGOLAMENTO (CEE) N. 2207/90 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1990

relativo all'apertura e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per le giovenche e vacche diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, la Comunità economica europea si è impegnata nell'ambito del GATT (accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio) ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 20 000 capi al dazio del 6 %; che in uno scambio di lettere con l'Austria, in data 21 luglio 1972, la Comunità a titolo autonomo si è impegnata ad aumentare il volume del contingente tariffario in questione da 20 000 a 30 000 capi ed a ridurre il dazio contingenziale dal 6 al 4 %; che nel frattempo questo volume a titolo autonomo è stato portato a 38 000 capi; che, in conformità all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria nel settore dell'agricoltura, del 14 luglio 1986, approvato dalla decisione 86/555/CEE⁽¹⁾, il volume di questo contingente è stato portato a 42 600 capi a partire dal 1° luglio 1986; che è pertanto necessario aprire il contingente tariffario precitato per il periodo dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1991, al dazio del 4 % e per un volume pari a 42 600 capi; che è tuttavia necessario prevedere disposizioni particolari per facilitare l'accesso della Repubblica portoghese al contingente in questione;

che conviene controllare che gli animali importati non vengano macellati per un certo tempo;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori al contingente, nonché l'applicazione senza interruzione del dazio contingenziale a tutte le importazioni degli animali in questione fino all'esaurimento del contingente; che occorre prendere le misure necessarie per garantire un'efficace gestione del contingente tariffario, la quale tenga conto dell'esigenza di rispettare il carattere comunitario di detto contingente, prendendo in considerazione gli elementi specifici del commercio di questi animali; che, a tal fine, occorre prevedere l'attribuzione, da parte della Commissione agli Stati membri richiedenti, dei volumi necessari a coprire le importazioni reali, secondo una procedura da definire, adeguata dal punto di vista economico;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti nell'unione economica Benelux e da questa rappresentati, e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per gli animali enumerati in appresso, il dazio applicabile all'importazione nella Comunità dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1991 è sospeso al livello e nel limite del contingente tariffario comunitario indicato a fronte:

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingenziale (in %)
09 0001	ex 0102 90 10 ex 0102 90 31 ex 0102 90 33	Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza chiazata del Simmental e razza del Pinzgau	42 600 capi	4

(a) Codice TARIC 0102 90 10 * 20 e 40,
0102 90 31 * 11, 19, 31 e 39,
0102 90 33 * 10 e 30.

2. Nei limiti di detto contingente, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione.

3. Ai fini del presente regolamento vengono considerati come non destinati alla macellazione gli animali di cui al paragrafo 1 che non vengono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati mediante un attestato di un'autorità locale recante le ragioni che hanno motivato la macellazione.

Articolo 2

1. Il volume contingenziale di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è suddiviso in due parti.

La prima parte, corrispondente all'85 % del totale, vale a dire a 36 210 capi, è riservata agli importatori tradizionali

(1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 57.